



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA

UFFICIO I° AFFARI GENERALI, PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
- Settore delle Relazioni Sindacali -

Protocollo n. 12161 .I

Firenze, 23 marzo 2021

e-mail

Alla Segreteria Interregionale
Toscana – Umbria
della O.S. Co.S.P.
cosp.livorno@yahoo.it

Oggetto: Criteri di mobilità del personale Comparto Funzioni Centrali nell'ambito del distretto

Si trasmette, in allegato copia dell'accordo sottoscritto in data 4 marzo 2021 con le OO.SS. rappresentative del Comparto Ministeri inerente ai criteri di mobilità interna del personale Comparto Funzioni Centrali nell'ambito del distretto Toscana e Umbria.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Ufficio
Rosa Alba Casella

ACCORDO
tra il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
per la Toscana e Umbria
e le OO.SS. Comparto Funzioni Centrali

Criteri di procedure di mobilità in ambito regionale
del Personale Comparto Funzioni Centrali


la Parte Pubblica e le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL-PA – CONFSAL-UNSA convengono:

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente accordo disciplina le procedure di mobilità in ambito regionale, coerentemente all'accordo nazionale sulla materia sottoscritto in data 10/12/2020.

Articolo 2 - Applicazione temporanea per esigenze dell'Amministrazione
in ambito del distretto Toscana - Umbria

1. Per le esigenze di uffici, istituti e servizi aventi sede nella circoscrizione regionale del PRAP Firenze al fine di assicurarne la funzionalità, il Provveditore Regionale, d'intesa con le OO.SS. regionali, determina gli uffici, istituti o servizi nei quali applicare unità di personale del comparto Funzioni Centrali, definendo altresì i criteri, le procedure e la durata dei distacchi provvisori che, in ogni modo, non dovranno superare il termine di mesi quattro, rinnovabile una sola volta per ulteriori quattro mesi secondo un principio di flessibilità e turnazione.
2. Al fine di individuare le sedi le cui esigenze indicate al precedente comma necessitano di essere soddisfatte attraverso il necessario ricorso alla mobilità, l'Amministrazione in sede di confronto con le OO.SS. produrrà aggiornata documentazione su:
 1. Dati distinti per profili professionali sulla consistenza numerica del personale assegnato ai singoli istituti e servizi, comprensivi di:
 - a. Percentuale di scostamento tra fabbisogno previsto ed unità assegnate;
 - b. Quadro sinottico delle unità di personale in posizione di distacco da e per la regione; da e per i singoli istituti e servizi della regione; da e per altri dipartimenti o amministrazioni;
 - c. Accordi decentrati aggiornati, (max 2 anni precedenti) inerenti l'organizzazione del lavoro delle aree degli istituti per i quali sia richiesta l'attivazione di procedure di mobilità per carenza di personale;
 - d. Indicazione specifica del personale del comparto sicurezza, applicato ai compiti delle funzioni centrali nell'ambito della pianta organica sinottica trasmessa.
3. All'esito del confronto di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione entro dieci giorni, potrà indire gli interpellati oggetto di confronto, per individuare le unità di personale interessate a candidarsi per le applicazioni temporanee.
4. Degli interpellati in parola e tutte le sue fasi (graduatorie provvisorie e definitive con i relativi punteggi parziali e totali nonché il provvedimento di assegnazione e/o di proroga) sarà data immediata comunicazione alle OO.SS. regionali.
5. In caso di candidature eccedenti le unità di personale poste ad interpellato, sarà stilata graduatoria dei candidati sulla base dei punteggi indicati agli artt. 8, 9, 10, e 11 dell'Accordo nazionale del 10



Dicembre u.s.. La graduatoria avrà validità perentoria solo per il singolo interpello e per le unità concordate con le OO.SS.

6. In assenza di adesione alle procedure d'interpello secondo i commi precedenti e per comprovate esigenze di funzionalità degli uffici/servizi dipendenti, si potrà ricorrere all'applicazione temporanea, in ambito provveditoriale, del personale con minore anzianità di servizio nel profilo professionale richiesto, con rimborso delle spese sostenute, per un periodo di mesi tre, rinnovabile una sola volta. I tempi di viaggio anche con mezzi pubblici ovvero con mezzo proprio, previa debita autorizzazione all'utilizzo di quest'ultimo, sono ricompresi nell'orario di servizio. Il personale sarà individuato preferibilmente dalle sedi limitrofe, fatta salva la sussistenza di gravi e documentate condizioni di salute e/o familiari ostative all'allontanamento. Della procedura del presente comma sarà data comunicazioni immediata alle OO.SS. regionali.
7. Le parti concordano che per "sedi limitrofe" siano da considerarsi gli istituti ed uffici che non eccedano la distanza massima di 50 km, nel rispetto delle più complessiva disciplina del rapporto di lavoro del Pubblico Impiego.
8. Per le esigenze che non possono essere soddisfatte con le risorse del Provveditorato, provvederà il DAP, nel rispetto dei criteri e modalità indicate nell'Accordo nazionale, nonché, tenendo conto della contiguità geografica. Della procedura del presente comma sarà data comunicazioni immediata alle OO.SS. regionali.

Articolo 3 - Applicazioni temporanee e lavoro agile

1. Le parti concordano che il personale applicato ai sensi del presente accordo avrà accesso alla modalità di Lavoro agile, sia esso nelle forme dello smart working o del co-working, nella medesima misura e con le stesse modalità previste dalla vigente disciplina di carattere normativo e pattizio, sia essa disposta in via emergenziale o a regime.
2. Considerato come le modalità di lavoro agile introdotte nell'istituto dell'Applicazione temporanea possano consentire tanto una riduzione del disagio per il lavoratore oggetto di mobilità, quanto un efficientamento dell'attività amministrativa stante il risparmio sia in termini economici che di tempi di viaggio, il personale che ne farà richiesta potrà accedere a tali modalità in misura non inferiore al 50% del tempo di missione.

Articolo 4 - Uffici del Provveditorato

1. Le esigenze di mobilità della sede provveditoriale dovranno essere inderogabilmente soddisfatte con le medesime modalità dei restanti uffici e servizi, così come disciplinato negli articoli precedenti.

Firenze, 4 marzo 2021

Parte Pubblica

Il Provveditore Regionale

firmato Cantone Carmelo



le Organizzazioni Sindacali

CSIL FP

FP CGIL

UIL PA

CONFSAL-UNSA